

Anna Maria Mandas, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli apostoli (21.27-28.31)*, Jovene editore, Napoli 2017, pp. 334 – ISBN: 9788824324779

Luigi Sandirocco*

La sua predicazione dei principi cristiani è stata talmente intensa e talmente estesa da venir definito l’Apostolo per eccellenza. Eppure San Paolo, come tutti sanno, nella prima parte della sua vita in cui era l’ebreo Saulo di Tarso aveva respinto con la forza e con gli eccessi la penetrazione della nuova religione, ergendosi a difesa del giudaismo; poi, la folgorazione sulla via di Damasco, attorno al 31 o 32, che ne fa un uomo nuovo¹. La conversione lo porta a una missione apostolica nel mondo ellenistico-romano, in quello mediorientale e persino nella terra dei padri, fino a entrare in rotta di collisione con il mondo di origine e appartenenza, essendo un fariseo della tribù di Beniamino². Ciò che ci è pervenuto della sua parabola terrena (Tarso, in Cilicia, inizio del I secolo – Roma, tra il 58 e il 68) è legato essenzialmente a due fonti: le sue Lettere e gli Atti degli apostoli nel racconto di Luca, di chiara impronta apologetica. Ma si tratta di elementi in contrasto e non in armonia storica, cosa che rende più arduo orientarsi nelle vicende che lo riguardano.

Anna Maria Mandas rivisita in chiave romanistica la fase giuridica della vita di San Paolo che si snoda attraverso il processo al quale venne sottoposto proprio in ragione della sua predicazione, in tutte le sue fasi che l’autrice scandisce nei momenti più pregnanti. Il progetto di ricerca, finanziato e pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, è confluito nella Collana specialistica «Quæstiones» diretta da Francesco Amarelli e Francesco Lucrezi. Il saggio prefato da Giancarlo Rinaldi (pp. XIII-XVII) e in forma bipartita e tritematica, è scandito dall’arresto e dalle indagini preliminari (pp. 8-116)³, dal processo vero e proprio (pp. 117-250)⁴, dall’invio a Roma per l’ultimo atto del giudizio (pp. 251-294)⁵. A suggello, le osservazioni conclusive (pp. 295-310).

La metodologia di impianto è quella del raffronto tra le fonti religiose, letterarie e giuridiche, non disgiunto dall’impiego funzionale come documento processuale di una fonte che non può essere annoverata tecnicamente tra quelle dei diritti, come gli Atti, ma che pure nella sua atecnicità contribuisce a ricostruire un quadro d’insieme. E ci fornisce una cartina al tornasole per le conclusioni alle quali è pervenuta la romanistica per quanto concerne la giurisdizione criminale provinciale, nonché utile a testare le soluzioni di volta in volta proposte dalla dottrina.

La studiosa dispone strutturalmente nella linea narrativa i passi in greco e in latino, seguendo l’ordine della narrazione di Luca e spostando il *focus* in base alle necessità di indagine e della concatenazione tematica. Si consideri, a complemento, quale fosse l’atteggiamento dei romani nei confronti della turbolenza politica della Giudea, e anche quanto pesasse la religione nel difficile rapporto dei conquistatori con i conquistati, tanto da fungere non di rado da collante per le rivolte che storicamente

* Professore aggregato di Diritto romano presso l’Università degli Studi di Teramo.

¹ Act. Ap. 9.3-27; 22.6-16; 26.13-18.

² Sul punto, in particolare, cfr.: J. FREY, *The Jewishness of Paul*, in O. WISCHMEYER (a cura di), *Paul. Life, Setting, Works, Letters*, London-New York 2012, 70 ss.

³ Act. Ap. 21.27 - 23.11.

⁴ Act. Ap. 23.12 - 26.32.

⁵ Act. Ap. 27.1 - 28-31.

non sono state né poche né prive di conseguenze. Ecco perché la sola notizia dei tumulti a Gerusalemme⁶ fa scattare l'immediato intervento del tribuno Claudio Lisia e dei soldati romani per normalizzare la situazione, a seguito della reazione della folla alla predicazione in greco di Paolo; il quale viene arrestato come agitatore e condotto in fortezza per essere interrogato.

Quando Lisia dispone la flagellazione, che era il metodo consueto di interrogatorio, è allora che Paolo, il quale si era presentato in un primo tempo come ebreo e cittadino di Tarso⁷, rivela di essere *civis romanus*⁸: la cittadinanza, infatti, lo avrebbe garantito da quella procedura e i centurioni che l'avevano legato al tavolaccio ne informano subito il *tribunus cohortis* il quale revoca l'ordine in applicazione della *lex Iulia de vi publica*⁹. Resta il fatto che il tribuno Lisia non avrebbe potuto impartire l'ordine di torturare un *civis romanus*, persino in caso di sospetta *maiestas*, poiché non avrebbe avuto il potere giurisdizionale per farlo¹⁰.

La narrazione di Luca consente di fotografare con sufficiente realismo il quadro procedurale in casi simili. Il comportamento del tribuno, infatti, ci fornisce risposte a tre momenti ben precisi: l'intervento, volto a placare i disordini¹¹; l'arresto di Paolo¹²; l'indagine sull'identità dell'arrestato e sulle accuse mosse dalla folla nei suoi confronti¹³ (pp. 19-20). Questo frangente va però armonizzato con quanto accaduto in precedenza e con le stesse motivazioni di Paolo nella città macedone di Filippi¹⁴, dove non aveva rivendicato la sua immunità alla flagellazione, palesando il suo essere *civis romanus*, seguite dalle scuse dei *duumviri* senza accertamento ulteriore ma con l'invito a lasciare la città¹⁵. Probabilmente proprio per evitare problemi sul fatto di aver punito un *civis*.

La questione della cittadinanza è tutt'altro che marginale, ma su di essa non abbiamo il crisma della certezza: Ekkehard Stegemann¹⁶ da un lato non esclude affatto che quanto narrato da Luca in *Act. Ap.* 16.22-24 rispecchi la realtà fattuale, ma dall'altro sottolinea che il particolare della *civitas* romana potrebbe essere stato, invece, aggiunto per motivi apologetici o nell'ambito di esigenze narrative. Mandas, diversamente, obietta a Stegemann che Paolo avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non ricorrere subito al diritto di cittadinanza per motivazioni politico-religiose, legate alla sua missione apostolica¹⁷, e anche di conseguenza allo svolgimento concitato dei fatti¹⁸ (p. 41).

Aggiunge, inoltre, che gli Atti vennero redatti intorno al 90 d.C., a distanza di una ventina di anni dalla scomparsa di Paolo, quando all'ampia diffusione nelle comunità cristiane si univa un ricordo ancora vivo, non importa se diretto o indiretto: sembra una forzatura ritenere che Luca abbia calcato la narrazione aggiungendo una circostanza di così ampio rilievo socio-giuridico, come quella della

⁶ Act. Ap. 21.31. V. sul punto, in particolare: C.K. BARRETT, *Atti degli Apostoli*, II, Brescia 2003, 1190.

⁷ Act. Ap. 21.39.

⁸ Sul punto, in particolare, cfr.: V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, 38-39. Non è chiaro come Paolo abbia acquisito la cittadinanza, ma gli Atti degli Apostoli lo riportano in 16.37-38; 22.25-29; 25.7-12.

⁹ Act. Ap. 22.24-29.

¹⁰ Act. Ap. 22.29; D. 48.6.7 (Ulp. 8 *de off. proc.*); P.S. 5.26.1.

¹¹ Act. Ap. 21.31-32.

¹² Act. Ap. 21.33.

¹³ Act. Ap. 21.33-36.

¹⁴ Act. Ap. 16.16-40.

¹⁵ Act. Ap. 16.37-39.

¹⁶ E.W. STEGEMANN, *War der Apostel Paulus ein römischer Bürger*, in *ZNTW*, 78, 1987, 200 ss.

¹⁷ Sul punto, cfr.: F. TAMBURI, *Paolo di Tarso e le comunità locali delle province*, Pavia 2010, 156.

¹⁸ Sul punto, cfr.: C. MARUCCI, *L'esegesi al servizio della Chiesa*, Roma 2016, 22 e 235.

civitas (pp. 45-46). La differenza tra i due episodi di Gerusalemme e di Filippi, *flagellis caedi et torqueri e virgae caedi* (p. 57 ss.), è tutt'altro che irrilevante: mentre l'ordine di flagellazione impartito da Lisia ai centurioni è finalizzato a far rivelare perché la folla si fosse scatenata contro Paolo¹⁹, e scoprire le cause dello scatenarsi del tumulto, di cui Paolo non poteva essere all'oscuro in quanto ne era l'ispiratore, a Filippi lo stesso provvedimento non aveva le medesime finalità punitive, ma di scoprire le cause dello scatenarsi del tumulto, di cui Paolo non poteva essere all'oscuro in quanto ne era l'ispiratore. Si può ipotizzare che la tortura configuri uno strumento d'indagine²⁰, ovvero il ricorso ai *tormenta* a fini istruttori²¹ in caso di ipotesi delittuose rientranti nell'ambito della *maiestas*²².

La studiosa sostiene che non ci sarebbero dubbi sui privilegi concessi dalla *lex Iulia* al cittadino, in capo al quale sussiste un diritto all'immunità sia nel caso in cui la flagellazione venga ordinata a complemento di un interrogatorio *ad eruendam veritatem*, sia quando venga disposta per assolvere una funzione afflittiva, assieme ai *publica vincula*, dal magistrato esercente l'*imperium* (pp. 64-65). Acclamate le guarentigie derivanti dall'essere *civis romanus*, occorre adesso affrontare un'ulteriore armonizzazione comparativa con la prima affermazione di essere un giudeo, di Tarso in Cilicia, cittadino – come rimarca lui stesso – di una città non priva di importanza²³, per completare il quadro dell'arresto e delle indagini preliminari.

Paolo era certamente ebreo, rivendica di essere cittadino romano e afferma anche di essere cittadino di Tarso (p. 82 e ss.). Il reato a lui imputato dalla folla, ovvero l'aver profanato il Tempio introducendovi Trofimo di Efeso²⁴, non rientra nella sfera giuridica romana ma compete al diritto ebraico, e quindi al tribunale locale. Eppure, secondo un passo del *De Bello Iudaico* di Flavio Giuseppe²⁵, anche i cittadini romani sarebbero incorsi nella pena di morte per questa violazione, così come ammoniva pure il testo in latino sulla balaustra che separava il cortile dei gentili da quello dei fedeli²⁶. L'eventuale pena di morte, tuttavia, non sarebbe stata disposta a seguito di un processo ma immediatamente.

Ma mancava la flagranza del reato nei confronti di Paolo, cosa che avrebbe consentito di punirlo: esisteva la sola supposizione che egli avesse introdotto Trofimo all'interno del santuario²⁷. La questione non è speciosa, perché se l'apostolo fosse stato ucciso mentre veniva consumata la profanazione di cui era stato accusato, i giudei avrebbero potuto dichiarare al tribuno di aver proceduto legittimamente all'immediata esecuzione; ma questo in quanto i romani non avevano competenza a giudicare al tribunale sinedrile²⁸. Ma va storicamente considerato che dopo il 6 d.C.,

¹⁹ Act. Ap. 22.24.

²⁰ Cfr. anche Sen., *Contr.* 10.5.9; Juv., *Sat.* 13.195; Mart., *De Spect.* 2.17.2; Sen., *De ira* 3.18.3.

²¹ T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Graz 1955, 405, 414, 631; P.A. BRUNT, *Evidence given under Torture in the Principate*, in *ZRG*, 97, 1980, 259; J.P. LÉVY, *La torture dans le droit romain de la preuve*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiés à H. Ankum*, I, Paris 1995, 241 ss.; R. FASANO, *La torture judiciaire en droit romain*, Neuchâtel 1997, 99.

²² P.S. 5.29.2; C. 9.8.4. Ma anche D. 48.6.7 (Ulp. 8 *de off. proc.*) e P.S. 5.26.1.

²³ Act. Ap. 21.39.

²⁴ Act. Ap. 21.27-29; 24.6.

²⁵ Flav. Jos., *Bell. Iud.* 6.126.

²⁶ *Ant.* 15.417; *Bell. Iud.* 5.194; 6.124-126. *Contra*, A.M. RABELLO, *La "Lex de Templo Hierosolymitano": sul divieto ai gentili di penetrare nel santuario di Gerusalemme*, in *Ebraismo e diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'Impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I, Soveria Mannelli 2010, 51.

²⁷ Act. Ap. 21.29 e 24.6.

²⁸ In argomento, in particolare, cfr.: C. KOPP, *I luoghi santi degli Evangelisti*, Milano 1966, 474, n. 23.

quando la Giudea diventa provincia romana, il Sinedrio non sembra avere più il potere in ambito criminale e repressivo di mettere a morte un imputato²⁹, indipendentemente dal suo *status civitatis*. Conserva solo un compito di istruttoria e di accusa in caso di processi per delitti capitali.

La maggior parte della dottrina è concorde su questa interpretazione, trovandone riscontri nel processo a Gesù (per il quale si rende necessario il procedimento davanti a Ponzio Pilato) e nel racconto che fa Flavio Giuseppe del caso del fratello del Nazareno, Giacomo, condannato a morte da Anano probabilmente nel 62 d.C., proprio durante il periodo di interregno tra Festo e Albino; l'assenza temporanea del governatore provinciale costituì, sempre stando al resoconto flaviano, l'occasione per perpetrare un evidente abuso di potere che il sommo sacerdote avrebbe pagato con la destituzione. Paolo compare davanti al Sinedrio per iniziativa dello stesso Lisia, a seguito dell'arresto³⁰, ma sembra potersi escludere che ciò fosse fatto per investirlo di potere giudicante, quanto piuttosto a fini istruttori e informativi.

Il testo di Mandas entra quindi nella fase processuale vera e propria, partendo dal resoconto degli Atti degli Apostoli³¹ e adottando quella metodologia che ha riscosso il plauso di Rinaldi nella prefazione (p. XVII). La studiosa infatti, con taglio moderno e non preclusivo, valuta criticamente, distingue e calibra il materiale a sua disposizione valorizzando le fonti disponibili. L'utilizzazione di uno scritto prevalentemente teologico è una risorsa preziosa che aiuta non poco a comprendere il processo penale romano. Mandas infatti contestualizza le pagine attraverso l'analisi di fonti storiche, giuridiche e documentarie, e le arricchisce di una bibliografia corposa e recente.

Paolo viene dunque sottratto dal tribunale alla giustizia di piazza e, stando al racconto di Luca, anche da un tentativo di assassinarlo, tanto che Lisia, ritenendo esauriti i suoi compiti, impartisce l'ordine di far preparare 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per scortare l'imputato a Cesarea, presso il governatore Felice, al quale deve essere consegnata altresì un'*epistula (elogium)* riassuntivo-esplicativa dei fatti nella quale anticipa il suo parere di innocenza: un rapporto di polizia, insomma³², che Felice legge e infatti dispone di attendere l'arrivo degli accusatori per proseguire la *cognitio*. A Cesarea sarà dato l'avvio alla prima fase del giudizio, precedente la fase strettamente dibattimentale. Nel frattempo il governatore, ovvero il *praeses provinciae*, ascoltato Paolo lo trattiene in custodia fino all'arrivo degli accusatori³³: il sommo sacerdote Anania e gli anziani, assistiti dall'avvocato Tertullo, per la formalizzazione delle accuse contro l'apostolo nel tribunale del *procurator*. È noto che i rappresentanti del Sinedrio, al cospetto di Felice, non attribuiscono più alcun rilievo alla questione teologica: sono infatti ben consapevoli che un tribunale romano non avrebbe mai condannato un uomo, per di più cittadino romano, per la violazione di una legge giudaica. E quindi imputano a Paolo la responsabilità della *seditio*.

Il processo ha una struttura accusatoria (pp. 162-163), ovvero è affidato al dibattito tra le parti, mentre il magistrato si limita a presiedere e dirigere la discussione (p. 146). Se fossimo in presenza di una

²⁹ Tale divieto appare confermato dal Vangelo di Giovanni (Gv. 18.31b). In proposito, cfr.: F.M. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale del diritto romano*, Napoli 2012, 321 ss.

³⁰ Act. Ap. 22.30; 23.11.

³¹ Act. Ap. 23.12-26.32.

³² D. 48.3.6 (Marc. 2 *de iudic. publ.*).

³³ Sul punto, in particolare, cfr.: C.K. BARRETT, *Atti*, cit., II, 1261. Cfr. anche L. MER, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire romain*, Rennes 1953, 31 ss.; M.B. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964, 63 ss.

procedura dal carattere inquisitorio il magistrato avrebbe il potere di organizzare, raccogliere le prove, decidere³⁴. Mandas si addentra, quindi, nel riscontro giuridico e procedurale alla narrazione di Luca (p. 165 ss.), che avviene con meticolosità e rigore, e altresì con il già rilevato robusto supporto di fonti.

Nella prefazione Rinaldi denota che il contributo della studiosa dimostra l'infondatezza della riflessione se l'autore degli *Atti* sia un evangelista oppure uno storico. A suo dire, non si comprende affatto perché una delle due qualifiche debba escludere l'altra (p. XVII). Si consideri che il processo a Paolo, per quanto così lontano nel tempo, costituisce un esempio significativo della giustizia romana, tanto da ritrovarlo citato in una sentenza pronunciata alla fine degli anni novanta dalla Corte di Cassazione penale italiana³⁵ (p. 3 e p. 164). Allo stesso modo anche il rito che si svolge a Cesarea è un resoconto emblematico dei processi che venivano celebrati in epoca imperiale dinanzi al governatore provinciale³⁶. Il contraddittorio fa leva appunto sull'accusa di *seditio*, ovvero quella turbativa dell'ordine pubblico messa in atto attraverso l'istigazione a provocare disordini, che ovviamente Paolo respinge³⁷ (*neque cum turba neque cum tumultu*), ma che in astratto può venire inquadrata sia nel reato di *maiestas*, sia nel reato di *vis*³⁸, e pertanto sanzionabile. La particolarità sta però nel fatto che il *crimen maiestatis* si configurava *adversus populum romanum vel adversus securitatem eius*, e solo un'interpretazione estensiva poteva portare ad applicare il caso: una sollevazione popolare aizzata da Paolo sarebbe andata a collidere con gli interessi romani. La *seditio* è astrattamente riconducibile al dettato di più di una *lex*, ma risulta ragionevole concludere che l'accusa formalizzata dai giudei innanzi a Felice avrebbe potuto configurare non solo un'ipotesi di *maiestas*, ma presumibilmente anche di *vis* (p. 192)³⁹.

A compimento di questa fase Felice non emette alcun provvedimento, né di condanna né di scarcerazione: trattiene invece l'imputato in prigione, per quanto con un regime benevolo⁴⁰, probabilmente aspettando la fine del proprio mandato, secondo l'atteggiamento dei governatori romani poco propensi ad addentrarsi nelle questioni religiose ebraiche. Mandas sottolinea che l'atteggiamento di Felice, al termine della *cognitio custodiarum* e successivamente alla probabile formalizzazione delle accuse, potrebbe essere stato orientato per ragioni di carattere politico verso una mirata dilatazione dei tempi processuali attraverso lo stratagemma di non fissare l'udienza dibattimentale e, contemporaneamente, tenendo l'imputato sotto custodia (p. 194).

Nella narrazione lucana si apre adesso una questione cronologica e di datazione. In *Atti* 24.27 è riportato che trascorsi due anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo: ma il periodo si riferisce alla prigionia di Paolo o all'incarico di Felice come procuratore? L'ipotesi più accreditata è la prima. Come successore arriva Porcio Festo, nuovo giudice competente. Si riapre il contraddittorio, nelle forme tipiche del sistema accusatorio (pp. 196-197), al termine del quale il *procurator* propone di

³⁴ D. 38.2.14.8 (Ulp. 45 *ad ed.*).

³⁵ Cass. pen. S.U. 24 settembre 1998, n. 10086.

³⁶ T. MOMMSEN, *cit.*, 238; A.N. SHERWIN-WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford 1963 (ried. Eugene 2004), 48.

³⁷ Act. Ap. 24.12.

³⁸ D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*).

³⁹ D. 48.19.38.2 (Paul. 5 *sent.*).

⁴⁰ Act. Ap. 24.27.

trasferire il processo a Gerusalemme, secondo Luca per ingraziarsi i giudei⁴¹, per quanto non sembri verosimile l'intenzione di cedere la propria giurisdizione. Solo che Paolo, ribadendo di non aver commesso alcun crimine, gli oppone il diritto che gli deriva dalla *civitas romana: ad tribunal Caesaris sto, ibi me oportet iudicari* e con questa formulazione pone un ostacolo insormontabile tra sé e la giurisdizione sinodiale. Festo, ascoltato il *consilium*, gli accorda quanto richiesto a ragione: *Cesarem appellasti, ad Caesarem ibis*⁴².

Mandas rileva che i passi degli *Acta* passati in valutazione rappresentano una delle rarissime fonti nelle quali viene descritto l'esercizio di quella che veniva verosimilmente definita *appellatio* nel I secolo, e questo nonostante c'è chi ha dubitato della veridicità storica dell'episodio (p. 204). A tale *appellatio* Mommsen⁴³ dà la prefigurazione, riferita al I secolo, di una *provocatio ad imperatorem*, analoga nei presupposti alla *provocatio ad populum* ma distinta dalla successiva *appellatio* (p. 205)⁴⁴ nella quale si sarebbe trasfusa⁴⁵. Va detto che la natura giuridica dell'appello paolino a Cesare è un punto nodale per tutti coloro che si sono dedicati allo studio di tale processo. Emerge subito un'ulteriore anomalia procedurale: non si comprende per quale motivo il *procurator* non rilasci l'imputato ma decida, invece, di protrarne la custodia, a fronte dell'assenza di accuse rilevanti per il diritto romano⁴⁶ che giustificerebbe il rinvio del processo a Gerusalemme. Essendo caduta l'accusa di *seditione* (che in un primo momento aveva giustificato l'applicazione della misura cautelare), non si comprende perché Paolo venga sottoposto a un regime di detenzione che è illegittimo in base alla *lex Iulia de vi*, lì dove si statuisce che il *civis* non può essere incarcerato, se non per ragioni legate alla lesione della *publica disciplina*. E allora, la proposta di un trasferimento di sede può apparire come una cessione di competenza, ma comunque implica un'immotivata prosecuzione del giudizio e un'illegittima misura detentiva nei confronti di un *civis* che avrebbe potuto costituire motivo di appello da parte dell'imputato (pp. 216-218). La *provocatio* di Paolo, erroneamente tradotta in latino dagli Atti come *appellatio*, risponde quindi anche all'esigenza di riportare la competenza sul processo nel suo alveo naturale.

Mandas svolge quindi la sua ricerca attraverso le interpretazioni dell'istituto, la casistica e le fonti (pp. 220-241), per poi escludere che quello di Paolo possa considerarsi una forma di appello *ante sententiam* consentita a tutti i sudditi dell'impero e non configurabile come un privilegio del *civis*, perché altrimenti a Festo andrebbe riconosciuto un potere discrezionale in base al quale avrebbe anche potuto non accogliere l'*appellatio* e decidere di giudicare l'imputato, ma in contrasto ancora una volta con *Act. Ap. 26.32*. Festo, se anche avesse voluto, non avrebbe potuto proseguire nel giudizio (p. 236-238). La studiosa poi non condivide l'ipotesi di Pugliese⁴⁷ secondo cui l'invio a Roma di Paolo prescinderebbe dal suo *status civitatis*.

⁴¹ Act. Ap. 25.9.

⁴² Act. Ap. 25.9-12.

⁴³ T. MOMMSEN, *cit.*, 242 ss.

⁴⁴ Contra: G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell' "imperium" nella repressione penale: a proposito della "Lex Iulia de vi publica"*, Torino 1939.

⁴⁵ P.S. 5.26.1 e D. 48.6.7 (Ulp. 7 de off. proc.).

⁴⁶ Act. Ap. 25.7.

⁴⁷ G. PUGLIESE, *cit.*, 74.

In conclusione, tirando i plurimi fili delle soluzioni prospettate dagli studiosi, il problema giuridico della natura dell'appello di Paolo va affrontato con molte cautele, per quanto la studiosa converga verso la tesi secondo cui il magistrato, se non avesse acconsentito al giudizio a Roma, sarebbe incorso nelle sanzioni della *lex Iulia de vi*. In base alla rilettura di D. 48.6.8, *ex lege Iulia*, il cittadino romano contro il quale fosse stato instaurato in provincia un processo verosimilmente capitale, avrebbe potuto *provocare* e quindi costringere il magistrato a inviarlo a Roma per esservi sottoposto a giudizio (pp. 241-242). Dagli Atti non è comunque possibile estrapolare la conclusione che tale genere di *provocatio* rivolta all'imperatore, in base a quanto concesso dopo il 30, potesse essere esperita in forma di *appellatio*, e questo nonostante la formula adoperata da Paolo sembrerebbe indicare proprio questa direzione (p. 249). La tutela concessagli dal diritto romano, in quanto cittadino, lo porta quindi a Roma per essere giudicato dal tribunale imperiale.

L'indagine di Mandas si avvia all'epilogo, con il trasferimento nell'Urbe, senza tralasciare il dettagliato e avventuroso viaggio per mare, irrilevante per l'approfondimento giuridico ma utile comunque a precisare il quadro d'insieme. A Paolo viene consentito di abitare per conto proprio, per quanto sotto sorveglianza⁴⁸. La *militaris custodia* gli evitava il carcere e le modalità con le quali veniva esercitata rispondono alle previsioni normative⁴⁹, per quanto con una certa discrezionalità del magistrato, susseguente alla valutazione del caso e dell'imputato⁵⁰.

Paolo rimane ai "domiciliari" per un periodo di due anni⁵¹, ma a questo punto la fonte si inaridisce e nulla ci tramanda sullo svolgimento del processo davanti al tribunale imperiale e sul suo esito. Il possibile epilogo della vicenda terrena dell'apostolo potrebbe essere stato la conferma da parte di Nerone della condanna a morte già emessa da Festo a Cesarea, oppure che l'ambigua chiave di lettura del passo lucano sul biennio suggerisca invece un'assoluzione, dovuta appunto all'assenza degli accusatori da Roma, protrattasi appunto per due anni, che avrebbe impedito la prosecuzione del processo (pp. 268-269).

Ritorna quindi il dubbio sulla datazione della presenza di Paolo nell'Urbe: se questa va ancorata al biennio 61-63, è ipotizzabile che fossero già applicabili le disposizioni in materia di *deserere accusationem* previste dal senatoconsulto Turpilliano, datato 61 d.C. (p. 271); qualora l'apostolo risiedesse a Roma tra 56 e 58, allora occorrerebbe appunto fare riferimento alle norme che disciplinano l'assenza degli accusatori previste prima da Claudio e poi da Nerone, negli editti a noi pervenuti da un papiro (BGU II, 628 r) che di recente è stato al centro di una fondamentale rilettura (p. 272 e ss.). Mandas non ritiene debole la teoria secondo la quale il processo non si sia potuto tenere per la prolungata assenza dei suoi accusatori in base all'applicazione delle regole del Turpilliano sulla desistenza (p. 288). Tuttavia, il processo, se davvero si è svolto, non è ricostruibile allo stato delle fonti. Probabilmente è preferibile aderire alla conclusione di Santalucia, secondo il quale è impossibile esprimere un giudizio definitivo su una questione destinata, pertanto, a rimanere aperta⁵². Le osservazioni conclusive (pp. 295-310) rimarcano itinerari, metodologie e risultanze della comparazione tra la testimonianza degli Atti degli Apostoli e le fonti tecniche. Il tutto nell'interesse

⁴⁸ Act. Ap. 28.16; 28.23; 28.30-31.

⁴⁹ D. 48.3.1 (Ulp. 2 de off. publ.).

⁵⁰ Sul punto, in particolare, cfr.: C.K. BARRETT, *cit.*, II, 1283.

⁵¹ Act. Ap. 28.30.

⁵² B. SANTALUCIA, *Paul's Roman Trial. Legal procedures regarding Roman Citizens convicted of Serious Charges in the First Century CE*, in *The last Years of Paul: Essays from the Terragona Conference, June 2013*, Tübingen 2013, 230.

di ricostruire attraverso il processo a San Paolo l'esercizio dell'attività repressiva dei governatori provinciali nel raffronto con le guarentigie del *civis romanus*, nonché la questione del rapporto tra i fori e la forma processuale e i modelli di riferimento. Al vaglio vengono ripercorse le peculiarità di diversi risvolti soggettivi e oggettivi (le parti, le procedure, i rapporti tra centro e periferie, il regime storico, sociale e religioso, le disposizioni e l'applicabilità formale e sostanziale della Legge).

La studiosa riepiloga e spiega i passaggi salienti in una sorta di efficace sunto commentato per punti. Il testo è naturalmente completato dall'elenco delle abbreviazioni e dall'indice delle fonti. Il lavoro denota una riflessione certamente originale, che va oltre la sovrapposizione del testo religioso al sistema del diritto per farne rilucere gli aspetti procedurali in esso contenuti, a conforto e a integrazione degli studi romanistici. È certamente una prospettiva non priva di interesse e, soprattutto, caratterizzata da singolari risultanze premianti l'impegno nella ricerca, giustificandone così l'inserimento nella collana «Quæstiones», di cui rappresenta un passo ulteriore di approfondimento nello specifico ambito degli studi sul diritto processuale romano.

Abstract

Anna Maria Mandas esamina in chiave romanistica la fase giuridica della vita di San Paolo che si svolge attraverso il processo al quale venne sottoposto proprio in ragione della sua predicazione. Lo studio esamina in maniera approfondita la prassi giuridica romana, la cattura di Paolo, l'intervento di Claudio Lisia, la consultazione presso il Sinedrio, il deferimento al pretorio Felice (e poi Festo), l'appello a Cesare, il viaggio della cattività, la custodia a Roma. La ricerca rappresenta un utile approfondimento su specifici aspetti del diritto processuale romano.

Anna Maria Mandas examines in a Romanistic way the juridical phase of the Saint Paul's life that takes place through the process to which he was subjected precisely because of his preaching. The study examines in depth the Roman juridical practice, the capture of Paul, the intervention of Claudio Lisia, the consultation in the Sanhedrin, the referral to the praetorium Felice (and then Festus), the appeal to Caesar, the journey of captivity, the custody in Rome. The research is a useful study on specific aspects of Roman procedural law.